

**Comune di CEPPPO MORELLI**  
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

# **Regolamento comunale di Polizia Mortuaria**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2018)

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II – PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 6 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 7 Cura della salma
- Art. 8 Depositi di osservazione e obitori

### CAPO III – FERETRI

- Art. 9 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 10 Verifica e chiusura feretri
- Art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 12 Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 Orario dei trasporti
- Art. 15 Norme generali per i trasporti
- Art. 16 Riti religiosi o civili
- Art. 17 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Art. 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 Trasporto di ceneri e resti

## TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I – CIMITERO

- Art. 23 Cimitero e strutture
- Art. 24 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 25 Ammissione nel cimitero

### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 26 Disposizioni generali
- Art. 27 Piano Regolatore Cimiteriale

### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 28 Inumazione
- Art. 29 Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi
- Art. 30 Tumulazione

Art. 31 Deposito provvisorio

#### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 32 Esumazioni ordinarie
- Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 34 Esumazione straordinaria
- Art. 35 Estumulazioni
- Art. 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 37 Raccolta delle ossa
- Art. 38 Oggetti da recuperare
- Art. 39 Disponibilità dei materiali

#### **CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

- Art. 40 Cremazione
- Art. 41 Autorizzazione alla cremazione
- Art. 42 Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nel cimitero
- Art. 43 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Riferimenti normativi
- Art. 44 Affidamento delle ceneri – luoghi e modalità
- Art. 45 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 46 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 47 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 48 Senso comunitario della morte
- Art. 49 Registri cimiteriali
- Art. 50 Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate o tumulate

#### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 51 Orario
- Art. 52 Disciplina dell'ingresso
- Art. 53 Divieti speciali
- Art. 54 Riti funebri
- Art. 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Art. 56 Fiori e piante ornamentali
- Art. 57 Materiali ornamentali
- Art. 58 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I - CONCESSIONI CIMITERIALI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 59 Sepolture private
- Art. 60 Durata e rinnovo delle concessioni
- Art. 61 Norme generali per le concessioni
- Art. 62 Modalità di concessione
- Art. 63 Uso delle sepolture private
- Art. 64 Manutenzione delle sepolture private
- Art. 65 Costruzione delle opere - Termini

#### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Art. 66 Divisione, Subentri
- Art. 67 Rinuncia a concessione cimiteriale

#### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Art. 68 Revoca

- Art. 69 Decadenza
- Art. 70 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 71 Estinzione

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 72 Accesso al cimitero
- Art. 73 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 74 Responsabilità
- Art. 75 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 76 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 77 Orario di lavoro
- Art. 78 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 79 Vigilanza

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 80 Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Art. 81 Funzioni – Licenza
- Art. 82 Divieti

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 83 Mappa
- Art. 84 Annotazioni in mappa
- Art. 85 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 86 Scadenziario delle concessioni

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 87 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 88 Cautele
- Art. 89 Concessioni pregresse
- Art. 90 Tariffe
- Art. 91 Sanzioni
- Art. 92 Norme finali e di rinvio
- Art. 93 Entrata in vigore

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, che ha per oggetto i servizi comunali funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria, integra il testo vigente delle disposizioni e dei provvedimenti di prassi amministrativa, statali e regionali, appresso elencati:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
- D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.;
- L. 07/08/1991, n. 241 e s.m.i.;
- D.P.R. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- L. 30/03/2001, n. 130;
- D.G.R. 115-6947 del 05/08/2002;
- D.C.R. 61-10542 del 17/03/2015;
- D.G.R. 25-8503 del 24/02/2003;
- D.P.R. 15/07/2003, n. 254;
- D.LGS 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- L.R. 31/10/2007, n. 20;
- L.R. 03/08/2011, n.15;
- L.R. 11/03/2015, n. 3.

### Art. 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'Art. 4 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'Art. 48, comma 3 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

### Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il Comune non gestisca direttamente il Servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile e salvo che l'illecito non abbia rilievo penale.

### Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il Servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) La deposizione delle ossa in ossario comune;

- d) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) L'inumazione in campo comune dei cadaveri di persone residenti nel Comune e/o di persone che vi abbiano mantenuto la residenza anagrafica per almeno 20 anni;
- f) La cremazione, l'inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e residenti nel Comune.

Lo stato d'indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alle leggi regionali a essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i..

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, in seguito al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti d'interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti d'interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, e delle altre di leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, s'intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

La sepoltura di cadaveri, resti mortali ed ossa e ceneri nelle tombe di famiglia, loculi, cellette ossari e cinerari e nelle aree date in concessione è a totale carico del concessionario.

Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera f);

Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché sia quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e i mezzi di copertura.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Eventuali servizi comunali che fossero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipulazione di convenzioni con i Comuni interessati.

L'attività funebre è svolta nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici dei servizi di Polizia Mortuaria sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:

- a) Il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) copia del presente regolamento.

### **CAPO II – PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:

- a) coniuge;
- b) figli;
- c) genitori;
- d) altri parenti ed affini in ordine di grado;

La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica ed essere attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 7 - Cura della salma**

Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

#### **Art. 8 – Depositi di osservazione e obitori**

Il Comune di Ceppo Morelli si avvale per i servizi necroscopici relativi a:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

del Servizio di obitorio esistente presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale in convenzione che è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia Giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Gli adempimenti conseguenti al decesso, l'osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Parimenti la tutela del dolente e la vigilanza nell'ambito della camera mortuaria è disciplinata dalla L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

La camera mortuaria esistente presso il cimitero, dovrà essere fruita solo per il tempo necessario all'avvio della salma alla sepoltura, ed in essa possono essere depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 9 - Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'Art. 17 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Servizio dell'ASL indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Nel caso di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissioni radianti del feretro che non deve raggiungere il limite previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 - Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza.

Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al comma 1 vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 11.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3, mm. 25 per la cremazione;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30, 31 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all'art. 10 comma 1, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 12 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, laddove determinato.

Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di Polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto delle indicazioni dei familiari in accordo con il celebrante la funzione funebre.

#### **Art. 15 - Norme generali per i trasporti**

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 16 - Riti religiosi o civili**

I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'Art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

#### **Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell'ASL indicherà all'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso Servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente Servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'Art.72 Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in Chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'Autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate.

A determinate condizioni, nell'impossibilità di affidare il trasporto a ditta competente, o a parente prossimo, può essere affidato a privati il trasporto di ceneri e resti mortali da esumazione.

## **TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE**

### **CAPO I - CIMITERO**

#### **Art. 23 – Cimitero e strutture**

Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., il Comune di Ceppo Morelli provvede al Servizio del seppellimento nel Cimitero comunale di Ceppo Morelli capoluogo.

Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:

- a) zone per la tumulazione dei cadaveri;
- b) zone per l'inumazione dei cadaveri;

- c) camera mortuaria;
- d) ossario comune e cinerario comune (in unico luogo ai sensi del delibera del consiglio regionale n. 61/2015 avendo questo Comune una popolazione inferiore ai 5000 abitanti);
- e) tombe e cappelle di famiglia.

Il cimitero non dispone di reparti speciali o separati destinati alla sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

In recepimento della L.R. 03.08.2011, n. 15 e nel rispetto della L.R. 31.10.2007, n. 20 e della D.G.R. 13.01.2014, n.13-7014, sono realizzabili strutture per il commiato pubbliche e private con i requisiti ed alle condizioni previste nell'art. 8 del piano regionale approvato con D.C.R. 61-10542 del 17.03.2015.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di un giardino della rimembranza in uno spazio verde all'interno del cimitero.

#### **Art. 24 - Disposizioni generali – Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'Art. 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., nonché agli articoli 102 e 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'Art. 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., o della forma associativa prescelta.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, a ditte specializzate.

Le traslazioni di resti o ceneri possono essere effettuate dai privati con la supervisione e sotto la sorveglianza del personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 25 - Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero comunale sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali :

- a) di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) di persone residenti nel Comune al momento del decesso;
- c) di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe di famiglia oppure alla tumulazione o alla inumazione in area data in concessione;
- d) di persone che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel Comune di Ceppo Morelli;
- e) ai parenti ed affini fino al primo grado di parentela di persone residenti a Ceppo Morelli e/o che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel Comune di Ceppo Morelli;

Nel cimitero sono altresì accolti:

- a) i nati morti, i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili provenienti da struttura Sanitaria;
- b) i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nel cimitero cittadino, nonché i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti.

Possono altresì essere accolti nel cimitero comunale i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio; l'accoglimento è in ogni caso subordinato all'adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., il Sindaco o suo delegato, può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura, a pagamento, ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

La Giunta Comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno dell'abbondante disponibilità di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie dispone la sospensione della facoltà in deroga di cui al precedente comma 4.

L'accesso della salma o dei resti mortali all'interno del cimitero comunale al di fuori dei casi previsti dall'art.4 è a pagamento, e la relativa tariffa è determinata con Delibera di Giunta comunale.

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'Art. 107, comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Rimane salvo il diritto del coniuge, del convivente, del parente di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale dei deceduti, di ottenere la sepoltura in medesimo cimitero. La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica ed essere attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 44572000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 26 - Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune, ai sensi della L.R. n. 15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Non sono autorizzate:

- a) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero;
- b) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero.

### **Art. 27 - Piano Regolatore Cimiteriale**

Il cimitero comunale è strutturato secondo il Piano Regolatore Cimiteriale vigente ai sensi dell'art. 55 e s.m.i. del D.P.R. 280/95 e della Circolare 24.09.1993 n. 24 del Ministero della Sanità.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 28 - Inumazione**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata non inferiore ai dieci anni dal seppellimento.

L'inumazione in campo comune ha luogo partendo da un'estremità e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.

L'utilizzo di un'area cimiteriale per l'inumazione in campo comune avviene come previsto dall'art.4 del presente regolamento.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del trasporto del cadavere.

E' considerata privata la sepoltura per inumazione, di durata superiore a quella di dieci anni, effettuata in aree in concessione. Tale sepoltura deve essere svolta da ditta specializzata ed è a totale carico del concessionario.

### **Art. 29 - Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi**

Per la realizzazione delle fosse si osservano gli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Per la parte esterna lunghezza 170 cm, larghezza 70 cm e 50 cm per vialetto di passaggio. Sulle sepolture potranno essere posti: cordolo e lapide, un copritomba di dimensioni di cm. 170 di lunghezza e 70 di larghezza la cui superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o della lapide, un monumentino, una croce o un altro simbolo, fotografie, epigrafi, purché in materia non deteriorabile. Le relative sovrastrutture monumentali debbono avere un'altezza massima non superiore ai 130 cm. misurata dal basamento.

La Giunta Comunale può determinare le caratteristiche tecniche e dimensionali dei citati manufatti; può altresì, sussistendone la necessità, porre dei limiti all'uso di determinati materiali.

Nel caso straordinario di contestuale inumazione di due persone legate da vincoli affettivi, decedute in occasione dello stesso tragico evento, le due fosse adiacenti possono avere distanza inferiore da quella canonica e possono essere coperte da un unico manufatto tombale.

Sulla lapide, monumentino, croce, etc, è indicato il solo nome, cognome, le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite tuttavia brevi descrizioni, da autorizzarsi preventivamente. La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto. In caso di omissione al presente articolo viene applicata la sanzione amministrativa e la rimozione della lapide. È vietato sovrapporre lastre di copertura totale della tomba.

Esclusivamente per le sepolture private di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 59 situate nell'ala ovest della parte bassa del cimitero comunale, la tipologia delle iscrizioni e della fotografia da porre sulla lapide delle cellette ossario e cinerarie sarà stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. È possibile la messa a dimora solo di arbusti di contenute dimensioni.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

L'apposizione di lapidi, etc. è a pagamento e la relativa tariffa è determinata con Delibera di Giunta comunale.

### **Art. 30 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali ed ossa e urne cinerarie in opere murarie, loculi, costruite dai concessionari di aree o dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro in assenza di autonoma accessibilità alle singole sepolture.

È consentita la collocazione nelle cellette ossario/cinerarie e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente entro i seguenti limiti massimi:

- a) loculo: feretro e una cassetta di raccolta resti mortali più un'urna cineraria oppure feretro e massimo 2 urne cinerarie;
- b) celletta ossario: cassetta di raccolta resti mortali più un'urna cineraria, oppure massimo 2 cassette di raccolta resti mortali o 2 urne cinerarie;
- c) cellette cinerarie: solo un'urna cineraria;

rimangono invariati il termine iniziale e il termine finale di durata della concessione originaria.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre, sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

#### **Art. 31 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

A garanzia è facoltà del Comune richiedere la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l'autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata alle medesime condizioni del deposito provvisorio nel loculo comunale, con eccezione del pagamento del canone di utilizzo e del deposito cauzionale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria.

### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 32 - Esumazioni ordinarie**

Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 37, nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere trasferita in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Spetta al personale che esegue le esumazioni, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

### **Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

Compete al Sindaco o suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto, con congruo anticipo, con comunicazione a disposizione del pubblico.

### **Art. 34 - Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. (Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle esumazioni).

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, alla presenza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni su richiesta, sia straordinarie che ordinarie, verranno autorizzate dall'ufficio con prescrizioni al fine di salvaguardare le tombe limitrofe da eventuali danni o cedimenti successivi. In ogni caso potrà essere richiesto un deposito cauzionale della durata di anni due a copertura di eventuali danni e per un importo di €. 1.000,00.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 35 - Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o ditte specializzate secondo la programmazione del Servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario Comune.

Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

E' fatta salva la possibilità di avviare, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione i resti mortali indecomposti.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie e straordinarie nei campi comuni sono eseguite dal Comune tramite ditta specializzata:

- a) quelle ordinarie gratuitamente;
- b) quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa;

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie da effettuarsi aree, tombe, loculi o cellette date in concessione sono eseguite tramite ditta specializzata e sono a totale carico degli aventi titolo.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, il relativo onere è a carico dello Stato.

#### **Art. 37 - Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e salva la possibilità di avviare i resti mortali alla cremazione.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

L'ossario comune svolge anche la funzione di cinerario comune.

#### **Art. 38 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 39 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni, al momento delle esumazioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione, passano in proprietà del Comune, che può provvedere allo smaltimento oppure impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con procedura ad evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Per quanto riguarda i materiali e le opere installate sulle sepolture private, alla scadenza delle concessioni, salvo rinnovo, devono essere smaltiti a carico dei concessionari.

### **CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 40 - Cremazione**

Si dà atto che il Comune di Ceppo Morelli non dispone di impianto di cremazione.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono assunti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, solo nei casi di indigenza accertata del defunto ai sensi del precedente art. 4, comma 2.

Fuori dal caso previsto dal precedente comma 2, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

#### **Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nel DPR 285/90.

È consentito cremare i resti mortali di persone inumate o tumulate da almeno due anni, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti.

#### **Art. 42 - Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nel cimitero**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne avviene in conformità dell'art. 80, comma 5, del DPR 285/1990.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o che venga consegnata al soggetto affidatario di cui agli articoli seguenti.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del Servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Art. 43 - Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Riferimenti normativi**

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Gli articoli che seguono disciplinano la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito del territorio comunale, in osservanza dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Piemonte 03/08/2011, n. 15 nonché il Regolamento D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7. Richiamano altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03, e le Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

#### **Art. 44 - Affidamento delle ceneri – luoghi e modalità**

L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20.

In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 L. R. n. 20/2007.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata Legge Regionale.

Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Ceppo Morelli, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

I soggetti di cui al comma 4 rendono all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007.

Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento dovrà essere presentata istanza nella quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;

d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna. L'urna, infatti, dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili esportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), se non chiaramente visibili, devono essere riportati anche all'esterno;

e) l'obbligo, per l'affidatario, di informare l'ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.

f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. (Se però si trasferisce in altro Comune la comunicazione è richiesta). Eventuali variazioni, invece, dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato, in origine, l'autorizzazione all'affidamento.

Le urne non possono essere consegnate, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune, del fatto occorrerà redigere apposito verbale.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 45 - Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130, dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e dalla Legge Regionale 03.08.2011, n.15.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi Regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Ceppo Morelli, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel Comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale. In caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, trascorso un anno, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del Servizio cimiteriale. Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del personale del Servizio cimiteriale.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La

dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Ceppo Morelli anche tramite il personale del Servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Ceppo Morelli ma in territorio regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

#### **Art. 46 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima.
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

#### **Art. 47 - Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri**

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e nell'apposita area cimiteriale individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale, tramite interrimento.

La volontà del defunto di dispersione delle ceneri è eseguita dalle persone previste dall'art. 2, comma settimo della L.R. n. 20 del 31/10/2007.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- a) in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- b) centri privi di insediamenti abitativi
- c) negli altri luoghi previsti dalle normative statali.

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Al di fuori del cinerario comune previsto nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione in acqua deve avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.

Dopo la dispersione, qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna ad Impresa di Pompe Funebri autorizzata allo smaltimento.

L'apposita area delimitata all'interno dei cimiteri comunali, non assume la funzione di cinerario comune il quale coincide invece con l'ossario comune.

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario, le seguenti operazioni:

- a) Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- b) Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art.2, comma 7, lettera e), della legge regionale n. 20/2007.

#### **Art. 48 - Senso comunitario della morte**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e, nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero di Ceppo Morelli, apposita targa collettiva, sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto.

L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

La Giunta Comunale con apposito atto dovrà provvedere alla approvazione della delimitazione dello spazio cimiteriale da adibire all'apposizione della targa collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi art. 7 L.R. 20/2007,

#### **Art. 49 - Registri cimiteriali**

L'Ufficiale dello Stato Civile predisporre i seguenti appositi registri:

- a) Registro comunale per la cremazione. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Ceppo Morelli, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Ceppo Morelli. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Ceppo Morelli al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.
- b) Registro con indicazioni delle generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni.
- c) Registro del luogo di dispersione delle ceneri.

#### **Art. 50 - Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate e tumulate**

Le salme, decorsi due anni dall'inumazione o tumulazione possono essere, su richiesta, avviate alla cremazione sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il

cui procedimento è attestato dallo stesso Responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione.

Compete all'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 51 - Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'Art. 50, comma 7 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.i.

### **Art. 52 - Disciplina dell'ingresso**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione da assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

### **Art. 53 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 54 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

#### **Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'Art. 88.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le sepolture o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

#### **Art. 56 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nel periodo da aprile a ottobre la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, a cura del personale incaricato del Servizio.

Per quanto concerne le erbe infestanti sulle tombe date in concessione a privati, questi ultimi devono provvedere alla loro eliminazione per garantire il decoro. Qualora ciò non avvenisse può provvedere il Comune e i concessionari saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta.

#### **Art. 57 - Materiali ornamentali**

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, oggetti evocativi ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un periodo di 1 mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'Art. 39, in quanto applicabili.

#### **Art. 58 - Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali**

I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei, resti di indumenti devono essere raccolti separatamente e trasportati in appositi imballaggi a perdere, recanti la dicitura "rifiuti cimiteriali trattati e l'indicazione del Comune di Ceppo Morelli" presso impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; mentre le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo o altro materiale metallico, opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi, sono considerati assimilati agli urbani e devono essere raccolti con modalità differenziata in appositi contenitori all'uopo predisposti all'esterno della recinzione cimiteriale, e quindi smaltiti tramite l'ordinario circuito della raccolta e smaltimento R.S.U.

I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell'ambito del cimitero, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale, avviati al recupero, o, in alternativa avviati e o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Le operazioni di smaltimento degli inerti sono a carico dei richiedenti operazioni cimiteriali o concessionari.

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I- CONCESSIONI CIMITERIALI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 59 - Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di cappelle funerarie o di sepolture private a sistema di inumazione e/o tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o ad esse retrocesse riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario e cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglia e collettività (aiuola a sterro, edicole sotterranee, tombe di famiglia, cappelle private, etc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata ai sensi dell'Art. 107, comma 3 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000, e s.m.i. in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) la decorrenza della stessa, che coincide con la data della stessa;
- g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 60 - Durata e rinnovo delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie)
- b) in 30 anni per i campi in concessione (tombe di famiglia in edicole sotterranee)
- c) in 30 anni per le cellette ossario
- d) in 30 anni per i loculi colombari
- e) in 30 anni per le cellette cinerarie

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa da fissarsi dalla data di stipula delle concessioni stesse.

Mantengono la loro efficacia gli atti di concessione già stipulati che prevedono una diversa durata rispetto a quella fissata nel presente articolo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

A richiesta dei concessionari, loro discendenti diretti o eredi, è consentito nell'ultimo anno e/o alla scadenza, il rinnovo delle concessioni, per il periodo di tempo previsto dal regolamento vigente per le nuove concessioni di uguali sepolture o aree e dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore al momento della richiesta.

È facoltà discrezionale del Comune concedere il rinnovo di cui al comma precedente e di rinnovarlo per un periodo inferiore.

In caso di estrazione di resti da loculi a scadenza determinata, al fine di cremazione, rimarrà in vigore il contratto di concessione precedentemente stipulato.

#### **Art. 61 - Norme generali per le concessioni**

Le concessioni di cui ai precedenti articoli:

- a) non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune;
- b) non possono essere fatte a favore di soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;
- c) decadono nel caso in cui il concessionario non esegua le eventuali opere o i restauri che il comune ritenesse di prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

#### **Art. 62 - Modalità di concessione**

Si intende come concessionario colui che fa formale richiesta intesa all'acquisizione di una concessione e intestatario colui che acquisisce il diritto d'uso della concessione.

La sepoltura privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 59, relativamente alle nuova struttura situata nell'ala ovest della parte bassa del cimitero comunale, può concedersi solo in presenza dei resti o ceneri per le cellette ossario e cinerarie.

La sepoltura privata per famiglia e collettività di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 59 e la sepoltura privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 59, relativamente alle strutture situate nell'ala est e ovest della parte rialzata del cimitero comunale è concessa su richiesta, anche non in presenza di decesso, secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da inumare/tumulare e/o la data di presentazione della domanda di concessione ed è riservata ai soli cittadini residenti.

Agli iscritti all'anagrafe corrente sono equiparati gli iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e gli iscritti all'anagrafe di altro Comune in conseguenza al ricovero in una residenza per anziani.

La sola restituzione di cellette ossario non costituisce titolo all'assegnazione di tombe.

Relativamente alle cellette ossario e cinerarie della nuova struttura situata nell'ala ovest della parte bassa del cimitero comunale, l'assegnazione dei lotti disponibili avverrà nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) a singolo lotto fino a completamento del medesimo;
- b) dal basso verso l'alto, e di seguito a scendere;
- c) da sinistra verso destra.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né, al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento, trasferibile o comunque cedibile, ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione può solamente essere retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

### **Art. 63 - Uso delle sepolture private**

Fatte salve le diverse previsioni dell'atto di concessione, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia e ai loro eredi, a quelle con essi conviventi more uxorio e ai loro eredi e a chi abbia acquisito particolari benemerienze nei loro confronti; per gli enti o le associazioni (comprese le congregazioni, le corporazioni, gli istituti e similari), detto diritto appartiene alle persone che ne fanno parte o che sono regolarmente iscritte, nonché ai soggetti indicati, secondo quanto previsto dallo statuto, dal legale rappresentate del concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per famiglia del concessionario devono intendersi:

- a) ogni suo coniuge;
- b) i suoi ascendenti e discendenti;
- c) i suoi fratelli e le sue sorelle, germani o unilaterali;
- d) i suoi generi e le sue nuore;
- e) i suoceri;
- f) i conviventi more uxorio del concessionario. La convivenza, risultante anagraficamente, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo more uxorio.

Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla inumazione/tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il Sindaco o suo delegato, può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura, anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune

Per i parenti collaterali, gli affini e per chi abbia acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, l'assenso alla sepoltura, anche dei relativi resti mortali, deve essere di volta in volta espresso, per iscritto, dal titolare della concessione e presentato al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

In carenza del concessionario, le manifestazioni di consenso previste dal presente comma sono presentate da tutti gli aventi titolo.

In mancanza dell'assenso di cui al precedente comma, il Comune non rilascia il nullaosta al seppellimento nella tomba familiare.

L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro, o dei successivi aventi titolo, da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la benemerienza è di competenza della Giunta Comunale.

I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

#### **Art. 64 - Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nel prescrivere l'esecuzione delle opere o dei restauri di cui al precedente comma, il Comune assegna un tempo congruo per adempiere, decorso il quale la concessione della sepoltura familiare interessata viene, previa diffida, dichiarata decaduta.

Con la diffida di cui al precedente comma il Comune assegna al concessionario, o agli altri aventi titolo, il termine ultimo entro cui perfezionare l'adempimento richiesto o rimuovere gli eventuali manufatti monumentali sovrastanti la tomba di loro proprietà.

#### **Art. 65 - Costruzione delle sepolture private**

A pena di decadenza, le concessioni in uso di aree cimiteriali libere per la realizzazione di tombe familiari impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 73 e alla esecuzione delle relative opere relative entro 1 anno dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il Responsabile dell'area comunale competente per materia può, su motivata istanza di parte, concedere una proroga ai termini sopra indicati non superiore ai sei mesi.

### **CAPO II- DIVISIONE, SUBENTRI,RINUNCE**

#### **Art. 66 - Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 63, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, salvo il caso di cui all'art. 63, comma 3.

Qualora l'intestatario di un loculo o celletta venga sepolto in altra concessione, la concessione del loculo o della celletta non più impegnata decade automaticamente, senza alcun diritto al rimborso, salvo che, al momento del decesso, i familiari dichiarino il mancato utilizzo di questa concessione richiedendo il subentro.

Qualora l'intestatario di un loculo invece opti per la cremazione, è possibile integrare il contratto della concessione in questione, inserendo il nominativo di un familiare (coniuge, ascendente o discendente diretto, collaterale fino al terzo grado) che impegnerà il loculo come salma.

#### **Art. 67 - Rinuncia a concessione cimiteriale**

Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata, di aree e manufatti utilizzati e non, a condizione che essi siano liberi da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

L'area, il loculo, e/o la celletta ossario o cineraria rimasti vuoti ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo o compenso.

Il Comune entrerà in possesso delle opere già edificate sull'area.

### **CAPO III- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 68 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 69 - Decadenza**

La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 61;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 65, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.64;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 70 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o suo delegato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Dopodiché, il Responsabile del Servizio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 62, potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

#### **Art. 71 - Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo, con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o in caso di revoca della concessione.

Non si ha luogo ad estinzione relativamente a benefattori o personaggi illustri riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Tale riconoscimento comporterà l'assunzione degli oneri manutentivi a carico del Comune.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 72 - Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 51 e 52, in quanto compatibili.

#### **Art. 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, cassette di resti ossei e urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

#### **Art. 74 - Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in Servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 76 - Introduzione e deposito di materiali**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di Servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 77 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

#### **Art. 78 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti.

#### **Art. 79 - Vigilanza**

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEL CIMITERO**

#### **Art. 80 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare la divisa fornita dal datore di lavoro e comunque a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di violazione disciplinare.

Al personale del cimitero si applica la normativa specifica in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.i.

#### **Art. 81 - Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando la presentazione della dichiarazione di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, dovranno presentare comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

#### **Art. 82 - Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il Servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 83 - Mappa**

A cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

#### **Art. 84 - Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 86 - Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del regolamento precedente.

Gli adempimenti di cui all'Art. 68, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 88 - Cautele**

Chi domanda un Servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### **Art. 89 - Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'Art. 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda norme e durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **Art. 90 - Tariffe**

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di Servizio sostenuti.

#### **Art. 91 - Sanzioni**

Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

#### **Art. 92 - Norme finale e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R., alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alle circolari del Ministero della Sanità nonché alle norme e disposizioni regionali ed in particolare alla L.R. 20/2007 e alla L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Le norme statali, regionali e relativi regolamenti di attuazione che entreranno in vigore o saranno approvati successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono recepite nell'ambito dello stesso senza necessità di apposita formale modifica.

#### **Art. 93 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore, acquisite le autorizzazioni previste dalla legge, con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.